

seguenti dubbii: " I. An et quomodo decreta episcopalia sustineantur in casu — II. An et quomodo sit locus depositioni N. a paroecia in casu — Resp.: Ad I. Affirmative in omnibus — Ad II. Dilata et ad mentem: mens est ut Episcopus praefigat parocho novum terminum duorum mensium ad deducendum iura sua coram S. Congregatione „ — Il parroco allegò lettere ed attestati di parrochiani che aveano lodi per lui, e la irregolarità del processo formato dal Vescovo. La S. C. di nuovo trattò la causa, e ai dubbii: " I. An sit standum vel recedendum in primo dubio in casu — II. An et quomodo sit locus depositioni sacerdotis N. in casu — III. An oet quomod sit locus absolutioni a censuris et dispensationibus ab irregularitate in casu „ — il di 30 luglio 1864 rispose: " Ad I. in decisis et amplius — Ad II. Dilata et ad mentem — Ad III. Dilata, et det vera resipiscentiae signa. „ Circa la mente della S. C., il Vescovo riferì che il parroco era stato ordinato a titolo di cappellania ecclesiastica; riferì pure la consistenza della congrua parrocchiale, e la impossibilità di provvedere, almeno per allora, il parroco di altro beneficio. Dopo ciò la S. C. proposti di nuovo tutti e tre i prefati dubbii, il di 12 agosto 1865 finalmente risolse: " Ad I. In decisis et amplius — Ad II. Esse locum deputationi administrationis paroeciae in spiritualibus et temporalibus, assignata favore sacerdotis N. donec aliter de beneficio ecclesiastico provideatur, pensione libellarum 400 — Ad III. Peractis per decem dies spiritualibus exercitiis in aliqua domo religiosa ab Episcopo designanda, esse locum absolutioni a censuris et dispensationi ab irregularitate „ (*Acta S. Sedis* Vol. II. pag. 276 sq.).

f) *Suspensionis et remotionis a paroecia*, 12 apr. 1878 — A fine di evitar litigi scandalosi, sorti fra gli amministratori di una fabbricaria ed il proprio parroco, il Vescovo rimosse il detto parroco da tale amministrazione, e ne rinnovò il consiglio. Di che offeso quel parroco, cominciò malmenare i nuovi amministratori, non riconoscendoli per tali e denigrandone la riputazione. Ma d'altra parte giungevano re-

clami al Vescovo sulla mala condotta e sul nessuno zelo del parroco in tutte le opere del proprio ministero; donde proveniva sommo scandalo ai parrochiani. Il Vescovo minacciò di sospensione il parroco se fra giorni 15 non avesse o rinunciato alla parrochia, ovvero riconosciuto ed osservato il decreto vescovile. Il parroco invece fe' ricorso alla S. C. de' VV. e RR.; la quale, informata della cosa, scrisse al Vescovo che alla sospensione facesse precedere l'ammonizione canonica. Obbedì l'Ordinario, e promise ancora al parroco una pensione se rinunziasse alla cura. Il parroco acconsentiva, ma con condizione che lo s'indennizzasse delle spese pei danni sofferti che faceva ascendere a L. 1572 e si garantisse con ipoteca la pensione. Il Vescovo non potè consentire, e la controversia fu discussa in S. C. il di 12 aprile 1878 coi dubbii: " I. An et quomodo suspensio a divinis sustineatur in casu? — II. An et quomodo removendus sit parochus C. e paroecia S. in casu? — III. An et quomodo expensae et damna compensanda sint favore eiusdem parochi in casu? „ — E fu risolta: " An I., II. et III. ad mentem: mens est ut Episcopus suspendat parochum C. ab exercitio paroecialium, eidem assignando pensionem ex annuis libellis 400 super ipso beneficio, et ut assignet oeconomum curato ab eodem Episcopo nominando, praeter residuum paroecialium reddituum, compensationem mediis ab eo indicatis per litteras ad S. Congregationem datas die 3 febr. 1878. Pensio parochi C. constituta asservabitur ei donec idem molestias non afferat Episcopo et oeconomum, et amplius. „ (*Mon. Eccles.* Vol. I. pag. 522).

g) *Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae, damnorum et expensarum*, 20 mar. et 29 mai. 1880. — Il sacerd. Stefano in Dioc. di G., non ostante i suoi modi aspri e villani, per cui s'inimicava ogni persona, non esulse le autorità civili, ottenne di essere nominato vicario perpetuo nella terra di G. Questa nomina nol rese migliore; che anzi al Vicario capitolare, che lo promosse, giunsero rimostranze gravissime fin del regio procuratore generale,

il quale riferì che Stefano era stato sottoposto a più processi criminali e la sua presenza era pericolosa in quel luogo alla pubblica tranquillità. — Il novello Vescovo lo ammonì paternamente più volte; ma senza pró; che anzi quel parroco giunse fino a lanciare ingiurie, contumelie e calunnie contro quel Vescovo e a denigrarne il nome con un infame scritto pubblicato per le stampe.

Il Vescovo, stupito di tanta tracotanza, ne fece relazione alla S. Sede, chiedendo che cosa dovesse fare. N'ebbe in risposta: " ut iure suo uteretur in vim *cap. 1 Sess. 14 Concilii Tridentini*; „ e perciò sospese quel curato dall'esercizio dei sacri ordini *usque ad beneplacitum*, e lo rimosse dal beneficio parrocchiale, fino a che la S. Sede non avesse disposto altrimenti. — A questo decreto non volle sottomettersi il curato. Di che, per opera del procuratore fiscale fu aperto un formale processo contro di lui, con l'esame di titoli e di testimoni, e fu citato il reo a comparire in giudizio; ma non presentatosi, venne emanata la sentenza in contumacia il dì 20 maggio 1877, che lo privò affatto della parrocchia. Da questa sentenza Stefano appellò alla S. Sede, e la S. C. del Conc. rescrisse: " Utatur iure suo coram Curia Archiepiscopali. „ — Non volendo intanto consentire a smettere la parrocchia ed astenersi dai sacri ministeri, fu dal Vescovo pubblicamente dichiarato irregolare. — Portata la causa presso la S. C. del Conc., fu discussa il dì 20 marzo 1880; ed ai dubbii: " I. An decreta Episcopi, et sententia Curiae episcopalis sustineantur in casu. Et quatenus negative; II. An sit locus refectioni damnorum atque expensarum in casu „ — fu risposto *Dilata*. Il dì poi 29 maggio 1880 uscì la sentenza: " Ad I. Quoad decretum diei 20 maii 1877, stante appellationis defectu, non esse interlocuendum; quo vero ad reliqua, affirmative et amplius. — Ad II. Provisum in primo „ (*Mon. Eccles. Vol. III, Par. I, pag. 34 sq.*).

h) *Privationis paroeciae*, 17 dec. 1881. — Benedetto sacerdote, presentato dal patrono laico, ottenne nel 1863 una

parrocchia nell'Archid. di S. - Dopo pochi mesi però forti reclami giunsero all'Arcivescovo sì da ben 70 parrocchiani, sì dal vicario foraneo, sì dal sindaco del luogo, sì dal prefetto della provincia, sì ancora dal *ministro de' culti*, chiedenti tutti che il parroco Benedetto fosse allontanato da quella cura. Il perchè, in forza di un decreto provvisorio dell'Arcivescovo del dì 30 luglio 1864, il detto parroco, sospeso dall'ufficio parrocchiale, andò via dalla parrocchia. Ad istanza poi del sindaco fu formato il processo canonico presso la medesima Curia, ed a dì 26 gennaio 1866 fu pronunziata la sentenza, onde il decreto provvisorio venne confermato „ ob odium publicum, disertionem ecclesiae parochialis, neglectam psstoralem curam aliasque causas circa administrationem sacramentorum, celebrationem missae parochialis et bonam famam. „ Privato così della parrocchia, gli fu assegnata la metà della congrua, che nondimeno continuò ad esigere intera, per qualche tempo, dal patrono. — Nel 1879, vacando la sede Episcopale, il Vicario capitolare, troppo condiscendente, permise a Benedetto di ritornare alla parrocchia, dalla quale però, dopo pochi mesi, fu costretto fuggirsi di notte, tanto era la indignazione e l'ira del popolo suscitata contro lui.

Il novello Arcivescovo, trascorso più di un sessennio, ricollocò Benedetto in quella parrocchia, credendolo mutato da quel di prima. S'ingannò! Il parroco, prorompendo in vizii peggiori, dopo pochi mesi, dovè per la terza volta allontanarsi dalla parrocchia per non più mettervi piede. — Mal sopportando questa punizione, adoperò ogni mezzo presso l'Arcivescovo per esserne liberato. Tornati però inutili tutti i suoi sforzi, ardì citare presso il giudice laico il Pastore, al quale però fu data ragione da quel tribunale. — L'Arcivescovo, commosso per tanta arroganza, lo dichiarò incorso nelle censure, ed il dì 12 marzo 1881 si rivolse alla S. C. trasmettendo uno scritto del parroco, ingiurioso alla dignità episcopale, narrando i suoi fatti turpissimi e chiedendo che venisse privato della parrocchia per autorità della

S. Sede. — La S. C. del Conc. rescrisse: " Archiepiscopus procedat ad formam iuris. „ Ma questi fece osservare che non poteasi compiere un processo formale, stante la nequizia dei tempi, e inoltre, il parroco, benchè sospeso, aver celebrata la santa messa, ed aver pubblicato per le stampe un libello famoso ed una lettera riboccante di contumelie, con cui minacciava di muovere appello presso un tribunale laico superiore. Allora la S. C. ingiunse all'Arcivescovo di redigere almeno un processo sommario. Ma ecco che un altro ricorso giunse alla S. Sede, ed era il parroco che querelavasi del suo Ordinario perchè nè redigeva il processo, nè restituiva la parrocchia. L'Arcivescovo, di nuovo interpellato, trasmise i documenti, e una lunga memoria, nella quale, confutate di nuovo le asserzioni del parroco, dichiarò non poter fare il processo, giacchè egli, provocato con ingiurie e contumelie, sarebbe giudice in causa propria. Aggiunse, il parroco avere inoltre citato l'economista curato presso il pretore per essere costretto a restituire i frutti del beneficio. — La S. C. tolse a discutere la controversia il 17 dicembre 1881; ed al dubbio: " An sit locus privationi parociae in casu „ — rispose: " Affirmative et amplius, et scribatur Archiepiscopo ad mentem. „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. I, pag. 114 sq.).

i) *Aretina, renunciationis parociae* — 14 iun. 1884 — Antonio P. antico parroco di Poppi, in Dioc. di Arezzo, nel lungo esercizio della sua cura, avvantaggiò non poco l'amministrazione di quella parrocchia; giacchè, oltre di aver edificato a sue spese un'ampia casa parrocchiale, potè elevare le rendite della congrua da L. 1,176 quali erano prima, alla vistosa somma di L. 4,483. La diligente sua premura nel difendere i diritti della Chiesa provocò lo sdegno dei malvagi, i quali più volte lo tradussero in giudizio per cause politiche; più volte tramaronò insidie alla sua vita, e una volta in luogo pubblico frequentatissimo lo ferirono gravemente. Per questi motivi, e ancora per l'inclemenza dell'aria, per la grave sua età e la mancanza di altri sacerdoti che

lo coadiuvassero, chiese alla S. C. il dì 10 novembre 1882 l'indulto dalla residenza. E la S. C. rescrisse: " *Attentis etc., dummodo per idoneum substitutum ab Episcopo approbandum, qui die noctuque curae animarum etc., pro gratia dispensationis ab biennium, si tamdiu etc., arbitrio et conscientiae Episcopi.* „ — Durando nondimeno, anzi inferendo ogni di più gli odii della parte avversa, il parroco ricorse di nuovo alla S. C., dichiarandosi pronto di rinunciare alla parrocchia, purchè gli si riservasse una pensione dalle rendite, la quale " 1.º o rappresenti, son sue parole, la metà delle attuali rendite, come si è praticato le tante volte dalle Sacre Congregazioni Apostoliche: 2.º o il *quid interest* fra le rendite che la parrocchia aveva nel 1852 e le attuali: 3.º o finalmente (tenendosi al minimo della richiesta) quel medesimo assegno di L. 2,000, accordate e tassate dalle autorità all'attuale Vicario parrocchiale. „ — La S. C., chieste ed avute le opportune informazioni dal Vescovo, proposto il dubbio: *An et quomodo annuendum sit petitioni praepositi P. in casu* — il dì 14 giugno 1884 rispose: " *Pro resignatione parociae, cum reservatione pensionis libellarum bis-mille, facto verbo cum SS.mo* „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. III, pag. 67).

l) *Albien., suspensionis*, 1 sept. 1883 et 19 ian. 1884 — In una quistione tra gli amministratori della Chiesa e il parroco di M. in Dioc. di Alby nella Francia, il parroco non volle ottemperare alla decisione del suo Arcivescovo, favorevole agli amministratori; che anzi volle tradurre presso i tribunali civili uno di questi ultimi. L'Arcivescovo per questo fatto e per gli altri non pochi, onde quel parroco si era reso di scandalo al suo gregge, ordinò contro di lui un processo canonico. Raccolte le denunce e le deposizioni, con unica citazione perentoria del dì 25 giugno 1882, fu chiamato il detto parroco a comparire presso la Curia, per difendersi da varie imputazioni circa il modo di operare coi suoi parrocchiani, che erano stanchi di più sopportarlo. Il parroco, nel giorno stabilito, prima di cominciarsi la lite,

presentò un libello, con cui ricusò il giudizio ed appellò alla S. Sede. Non ostante ciò, il tribunale della Curia citò di nuovo il parroco a comparire il dì 18 luglio, e non essendosi presentato, emise la sentenza, con cui fu privato del titolo di Vicario Foraneo, della facoltà di predicare la divina parola, e di amministrare i Sacramenti, per anni quindici. — Il parroco subito appellò da questa sentenza alla S. Sede, chiedendo che l'appello fosse ancora *in suspensivo*; il che ottenuto, ne menò pubblico vanto con scandalo del popolo. Avendo ciò saputo la S. C., ingiunse al parroco: " Ut ob scandalum fidelibus oblatum per publicas laetitiae demonstrationes, perageret exercitia spiritualia diebus octo in aliqua pia domo, determinanda ab ipsomet Archiepiscopo, qui graviter moneat insuper eundem parochum, ut a similibus abstineat, sub comminatione suspensionis a divinis. „ — La causa fu trattata in S. C. il dì 1 settembre 1883, ed al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albiensis, diei 18 iulii 1882, sit confirmanda vel infirmanda in casu* — fu risposto: *Dilata et ad mentem D. no Secretario panditam*. Mente della S. C. fu che l'Arcivescovo si adoperasse d'indurre il parroco o a permutare la parrocchia, o a rinunziarla con l'assegno di un'equa pensione. L'Arcivescovo, ossequente al disposto, propose al parroco o la pensione di L. 1200, o un'altra parrocchia. Il parroco, ricusata l'offerta parrocchia, preferì la pensione che però voleva elevata a L. 2150, con condizione *sine qua non* di avere piena facoltà di predicare e di ascoltare le confessioni, come se fosse parroco. L'arcivescovo ricusò; e la quistione rimase nel medesimo stato di prima. — La S. C. di nuovo discusse il dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albiensis, diei 18 iulii 1882, sit confirmanda, vel infirmanda in casu?* — e il dì 19 gennaio 1884, dopo maturo esame, definì: *Sententiam esse confirmandam iuxta modum: nempe cohibita suspensione ad annum tantum* (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. III, pag. 81).

m) *Caletana, privationis paroeciae*, 13 iun. 1885. — Molte e gravi accuse d'incontinenza, fin dal 1859, pesavano sopra

un parroco della Dioc. di Gaeta. Se ne commossero i privati, i pubblici funzionarii, e financo il Ministro sopra il culto, i quali ne fecero rimostranze a quell'Arcivescovo. Per le politiche vicissitudini si dovè soprassedere dal canonico procedimento. Non ostante che il parroco fosse stato, appresso, punito col carcere e coll'esilio, d'ordine dell'autorità civile, per le sue turbolenze, non profitto gran fatto. Ottenuto di ritornare alla sua cura, vi suscitò di nuovo scandali ed amarezze. — L'Arcivescovo successore, preso possesso nel 1876 di quella Sede, e conosciuti i fatti del detto parroco, il quale, per giunta, era quasi cieco, gl'inibì la celebrazione della S. Messa come irregolare, lo sospese dall'amministrazione della parrocchia, e vi costituì un economo provvisorio. Il parroco querelò l'Arcivescovo presso i tribunali civili; ma tosto smise il giudizio, scusandosi presso la S. Sede con dire che credeva tuttavia in vigore l'art. 20 del Concordato. Intraprese invece una carica violenta presso la S. Sede contro l'economista e contro l'Arcivescovo. — Il dì 8 gennaio 1883 vennero mosse contro di lui formali accuse, onde fu iniziato il processo. Molti reati gli furono apposti. Egli protestava contro ciascun testimone come sospetto, e soprattutto contro la curia, dicendo a sè nemico il vicario generale, ed impugnava i fatti, come quelli che, secondo lui, poggiavansi solo sopra vaghi sospetti e dicerie, suscitati dai malevoli. Ma la S. C., udito l'Ordinario, cui avea data facoltà di procedere sommariamente alla destituzione del parroco, rescrisse: *Non obstante parochi protestatione, Archiepiscopus procedat ad ulteriora, usque ad sententiae emanationem*. — La sentenza fu data il 21 maggio 1884 del tenore seguente: " *Attentis etc... iustitiam et caritatem prae oculis habentes, iudicamus ac dicimus R. D. N. N. parochi etc. assignandum bimestre a die notificationis huius sententiae computandum ut parochiale officium et beneficium resignet.... et quatenus ipse huic sententiae obsistens parochiale officium et beneficium ut supra infra bimestre uca resignet, ab officio et beneficio parochiali iam dicto iuridice*

removendum et privandum, prout nunc pro tunc iudicialiter et definitive remotum dicimus et declaramus. De subsidio autem et pensione ex parochialibus proventibus paroco N. concedendo et assignando iuxta votum promotoris fiscalis, remittimus supremo iudicio Ecclesiae illius charitati operibus afflictum commendantes. „ — Da questa sentenza il parroco fa sollecito muovere appello presso la S. C. — La quale il dì 13 giugno 1885, librate maturamente le lunghe deduzioni dell'avvocato di lui, e le contrarie esibite d'ufficio, al dubbio: *An sententia Curiae Caietanae sit confirmanda in casu* — rispose: *Sententiam esse confirmandam, et amplius* (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 99 sq.).

n) *Presmilien, oppositionis super nullitate sententiae suspensionis et irregularitatis*, 18 iun. 1887. — Nella borgata di Wiezownica in Diocesi di Presmilia (Galizia), fin dal 1877, fu posto a parroco un tal A. Z. — Questi di vita pura, di bello ingegno, di zelo operoso, aveva nondimeno due vizii, per cui si attirò la indignazione del Principe Czartoryski patrono di quella Chiesa, e di gran numero di filiani. Facile all'ira, giocavasi spesso di mano con questi, e rimproveravali con acri parole anche nella chiesa e perfino dal pulpito. Era parimenti accusato di avarizia con estorquere ingiuste ed eccessive contribuzioni per gli atti matrimoniali e per le funzioni funerarie. — Di tutto ciò furono rivolte querele al Vescovo, il quale ammonì paternamente quel parroco. Non giovando le ammonizioni, fu istituito formale giudizio contro di lui, e condannato ad ottare fra un biennio ad un altro beneficio, sotto pena di esservi trasferito d'ufficio; e inoltre gli s'impose l'obbligo di un mese di Ss. Esercizii, e di correggersi dai vizii contratti (valendo tal sentenza per triplice monizione), colla minaccia che altrimenti, senza misericordia, verrebbe privato affatto del beneficio parrocchiale. — Il parroco Z. accettò la sentenza, compiendo gli esercizi; ma dai vizii non si corresse. Fu invece accusato di indegne esazioni per diritti di stola, e di atti d'umanità contro il servo del principe e contro di un altro che fu costretto

a stare lungo tempo in letto. Costrutto un altro processo, prima di compiersi il biennio stabilito, il dì 8 febbraio 1886, il Vescovo sentenziò la rimozione di lui dalla parrocchia di Wiezownica, e il trasferimento all'altra di Wolaza, allora vacante e di libera collazione dell'Ordinario. — Il parroco appellò al Metropolitan Concistoro di Leopoli, ma l'appello fu respinto il dì 14 settembre 1886. La sentenza fu notificata il dì 5 ottobre, e il dì 11 il parroco fece atto di sotmissione al proprio Vescovo. Se non che il 17 ottobre, dopo ben 12 giorni dalla detta notificazione, il parroco medesimo fece istanza per l'appello alla S. Sede. Ciò non gli fu concesso, per essere la sentenza già passata in cosa giudicata, e anzi gli fu ingiunto che pel 15 novembre dovesse allontanarsi dalla parrocchia, il qual perentorio gli fu posteriormente allungato fino al giorno 25 del detto mese, colla minaccia della sospensione *ipso facto incurrenda*, e, nel caso d'inadempimento, della irregolarità. — Il parroco senza ubbidire, trascorso il perentorio, continuò a celebrare; ma poscia, ammonito severamente dal Vescovo, smise. Si rivolse nondimeno alla S. Sede, chiedendo che la sentenza del Metropolitan venisse cassata ed egli fosse assolto dalle incorse pene. — La S. C., chieste iterate informazioni dal Vescovo, il dì 18 giugno 1887 trattò la causa coi dubbii: I. *An oppositio nullitatis sententiarum, a sacerdote Z. interposita, admittenda sit in casu*. II. *An et sub quibus conditionibus a suspensione et irregularitate absolvendus sit in casu*. E rispose: *Ad I. Negative* — *Ad II. Affirmative, postquam mandatis Episcopi paruerit, et ad mentem* (*Mon. Eccl.* Vol. V, Part. I, pagina 101 seq.).

o) *Mediolaenn., remotionis a paroecia*, 23 mar. 1889 et 29 mar. 1890. — Con decreto arcivescovile del dì 6 settembre 1882 ingiungevasi al sac. L., parroco di C., di allontanarsi dalla cura " in vista della persistenza dei disordini e dei continui reclami, e delle gravi osservazioni fatte dalla civile autorità... e per impedire uno stato di esaltamento che si sperava passeggero. „ — Il parroco ubbidì, ma ricorse